


Comune di San Vittore

Cantone dei Grigioni

**LEGGE SULL'ORGANIZZAZIONE IN
CASO DI CATASTROFE
(Stato maggiore comunale)**



I.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
	<i>Art. 1</i> <i>Scopo.....</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 2</i> <i>Diritto di rango superiore.....</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 3</i> <i>Uguaglianza.....</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 4</i> <i>Principio.....</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 5</i> <i>Incarico.....</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 6</i> <i>Responsabilità individuale.....</i>	<i>3</i>
II.	LO STATO MAGGIORE COMUNALE	4
	<i>Art. 7</i> <i>Stato maggiore comunale.....</i>	<i>4</i>
	<i>Art. 8</i> <i>Commissioni speciali</i>	<i>4</i>
	<i>Art. 9</i> <i>Compiti.....</i>	<i>4</i>
III.	MISURE DELLO STATO MAGGIORE COMUNALE E ASSUNZIONE DELLE SPESE..	5
	<i>Art. 11</i> <i>Misure</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 12</i> <i>Assunzione delle spese</i>	<i>5</i>
IV.	DISPOSIZIONI PENALI E FINALI.....	5
	<i>Art. 14</i> <i>Esecuzione</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 15</i> <i>Entrata in vigore.....</i>	<i>5</i>

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo

La legge disciplina la preparazione, la disposizione e lo svolgimento di misure di tutela della popolazione da eventi naturali come valanghe, frane, inondazioni, incendi di boschi, ecc. e da altre situazioni straordinarie.

Art. 2 Diritto di rango superiore

La costituzione dell'organizzazione in caso di catastrofe e tutte le misure disposte in questo contesto devono soddisfare le prescrizioni del diritto di rango superiore della Confederazione (p. es. legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ecc.) e del Cantone (p. es. legge sull'aiuto in caso di catastrofi, ordinanza sulla polizia del fuoco, legge sulla cura degli ammalati, ecc.).

Art. 3 Uguaglianza

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono a entrambi i sessi, per quanto dal senso della legge non risulti altrimenti.

Art. 4 Principio

L'organizzazione in caso di catastrofe comprende tutti i mezzi propri e ricevuti per fronteggiare situazioni straordinarie o catastrofi.

Essa si fonda sulle strutture comunali esistenti e adempie ai propri compiti attraverso un intervento coordinato e tempestivo.

In assenza di una regolamentazione contraria contenuta nella presente legge o nel diritto di rango superiore, il Municipio stabilisce la costituzione e la struttura dell'organizzazione in caso di catastrofe e crea a questo scopo uno stato maggiore comunale. Deve essere stilato un organigramma e un mansionario.

Tutte le attività dello stato maggiore comunale e delle organizzazioni comunali alle quali sono affidati compiti speciali (pompieri, commissione valanghe, ecc.) vengono imputate al Comune.

Art. 5 Incarico

Per fronteggiare situazioni straordinarie o catastrofi, lo stato maggiore comunale ha il compito di:

- prevenire e informare la popolazione,
- proteggere la popolazione, i beni materiali e l'ambiente,
- minimizzare i danni,
- ripristinare al più presto la situazione normale.

Art. 6 Responsabilità individuale

La preparazione, la disposizione e l'esecuzione di misure da parte dello stato maggiore comunale e delle organizzazioni a cui esso ha affidato l'attuazione di misure non esonerano la popolazione dalla responsabilità propria e individuale.

II. LO STATO MAGGIORE COMUNALE

Art. 7 Stato maggiore comunale

Lo stato maggiore comunale si compone di cinque membri, scelti tra i rappresentanti di: esecutivo comunale, polizia comunale, pompieri, ufficio forestale, ufficio tecnico, protezione civile e di un impiegato della cancelleria quale verbalista.

Il Municipio nomina i cinque membri e designa il presidente dello stato maggiore comunale. La durata del mandato dello stato maggiore comunale si conforma a quella dell'esecutivo.

Art. 8 Commissioni speciali

Per situazioni particolari, lo stato maggiore comunale può istituire una commissione speciale (p. es. commissione valanghe) composta di specialisti e conferirle competenze decisionali.

Art. 9 Compiti

Lo stato maggiore comunale deve adempiere a tutti i compiti prescritti nell'ambito dell'incarico (art. 5), in particolare

- a) valutare la situazione di pericolo,
- b) esaminare la prontezza all'intervento e allarmare,
- c) prevenire informando la popolazione e sbarrando strade e sentieri,
- d) evacuare persone e animali dalle aree minacciate,
- e) preparare misure di salvataggio e aiuto,
- f) preparare la documentazione di intervento e il mansionario,
- g) offrire formazione e costante perfezionamento,
- h) collaborare con terzi.

Art. 10 Indennizzo e assicurazione

Il comune indennizza tutti i membri dello stato maggiore comunale secondo i regolamenti comunali sugli stipendi. Un intervento nello stato maggiore comunale deve essere indennizzato agli impiegati comunali soltanto se avviene al di fuori dell'orario di lavoro.

I membri dello stato maggiore comunale sono assicurati tramite il comune durante il loro intervento.

III. MISURE DELLO STATO MAGGIORE COMUNALE E ASSUNZIONE DELLE SPESE

Art. 11 Misure

Lo stato maggiore comunale adotta di propria responsabilità tutte le misure necessarie che risultano dalla sfera dei compiti (art. 9).

Le disposizioni dello stato maggiore comunale sono vincolanti per chiunque e devono assolutamente essere osservate. Ciò vale segnatamente per lo sbarramento di strade e sentieri, per il divieto di uscire in caso di pericolo di valanghe e per le evacuazioni. Per imporre le misure lo stato maggiore comunale può anche ricorrere alla polizia.

Art. 12 Assunzione delle spese

Le spese risultanti dalle misure secondo l'articolo 9 sono di regola a carico del comune.

Il comune può però anche addebitare a privati le spese, qualora le misure fossero nel loro interesse. Le spese correlate all'evacuazione possono essere poste a carico degli evacuati. Se in questo contesto il comune ha anticipato le spese, può chiederne il rimborso agli evacuati.

Se non vi è accordo riguardo all'assunzione delle spese, decide il Municipio con una decisione impugnabile.

IV. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 13 Disposizioni penali

Chi non rispetta le disposizioni dello stato maggiore comunale o delle commissioni e organizzazioni alle quali esso ha affidato compiti speciali viene punito con una multa fino a Fr. 1'000.00, in caso di recidiva fino a Fr. 5'000.00

Art. 14 Esecuzione

Il Municipio attua la presente legge e a questo scopo può emanare le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 15 Entrata in vigore

La legge entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

Approvato dall'Assemblea comunale straordinaria con decisione dell'11 giugno 2007